



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA – LIPARI

ORDINANZA N° 24/2014

DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LIPARI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1173, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli articoli 23, 27, 28, 59, 401 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA:** la legge 03.04.1989 n°147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO:** il DPR 28 settembre 1994 n°662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 Aprile 1989 n°147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e relativo Allegato;
- VISTA:** la Legge 5 Febbraio 1992, n°104 e successive integrazioni e variazioni relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- VISTO:** la Legge 8 luglio 2003 n°172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico", ed in particolare l'art. 8 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, stabilisce che le Ordinanze di Polizia Marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 "Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell'art.6 della legge 8/7/2003 n°172";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale del 29.07.2008 n°146 recante "Regolamento di attuazione dell'art.65 del D.L. 18.07.2005 n°171 recante il codice della nautica da diporto;
- VISTA:** l'Ordinanza n°47/2006 datata 01/12/2006 di questo Ufficio Circondariale Marittimo riguardante la disciplina dell'attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto;
- VISTA:** l'Ordinanza n°41/2011 datata 30/08/2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo riguardante la disciplina dell'esercizio delle attività di immersione subacquee effettuate da privati a scopo turistico – sportivo, nonché le attività d'immersione subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
- VISTA:** l'Ordinanza n°33/2011 datata 09/08/2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo riguardante la disciplina dell'attività di paracadutismo ascensionale in mare, nell'ambito del Circondario Marittimo di Lipari
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTA:** la Legge 1° Settembre 1998, n°17 della Regione Siciliana, istitutiva del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere Siciliane;
- VISTA:** la circolare 21 Gennaio 1999, n°1 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, relativa all'istituzione del servizio di vigilanza per le spiagge libere Siciliane ai sensi della L.R. 1° Settembre 1998, n°17;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30.12.99, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 Giugno 1999, n.205";



- VISTO:** il Decreto dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana inerente i divieti di balneazione vigenti in Sicilia;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n°4 del 09 gennaio 2012, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 04 giugno 2010, n°96;
- VISTO:** il Regolamento di esecuzione DPR n°1639 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** l'art.105 del D. Lgs 31.03.1998 n°112 e la legge n° 88 del 16.03.2001 in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTE:** le Direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26.06.2008;
- VISTA:** la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n°13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO:** il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2 * Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;
- VISTA:** la circolare n° 254 del 19 luglio 1989 dell'allora Ministero Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei : PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE *;
- VISTO:** il D.P.R. 9 luglio 2010 n° 133, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
- VISTO:** il dispaccio n°02.01.04/34660 del 07/04/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- CONSIDERATO:** che la Regione Siciliana deve provvedere a regolamentare tutte le attività, connesse alla gestione delle aree del demanio marittimo utilizzato per scopi turistico-ricreativi, che abbiano una diretta influenza sul rapporto contrattuale sorto tra ente concedente e concessionario, emanando disposizioni che hanno riflesso sui servizi, in senso lato, offerti sul territorio ricadenti lungo il litorale del Circondario Marittimo di Lipari;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n°476 del 01/06/2007 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana riguardo alla disciplina dell'utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari;
- VISTA:** la Legge Regionale n°15 del 29.11.2005 "disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo"
- VISTA:** la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n°29/2011 del 08/08/2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTO:** l'Ordinanza n°49/2010 datata 24/12/2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo relativa ai fenomeni franosi che colpiscono le coste delle Isole dell'Arcipelago Eoliano;
- VISTO:** le Ordinanze n.30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 datate 20/08/2010 e n.39 datata 25/08/2010, emanate dal Sig. Sindaco del Comune di Lipari;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 30/2012 emanata in data 26/06/2012 dal Capo di Compartimento Marittimo di Catania che stabilisce i limiti alla navigazione vigenti nelle acque territoriali del Compartimento Marittimo di Milazzo;
- CONSIDERATA:** la necessità di aggiornare e sostituire la previgente Ordinanza di Sicurezza Balneare allo scopo di implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi, nonché di integrarle in un unico contesto normativo;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare gli aspetti relativi alla Sicurezza della Navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, necessari per l'applicazione del richiamato D.D.G. n°476 Regionale, necessario a disciplinare l'attività balneare per i profili di sicurezza su di essa incidenti per effetto della navigazione da diporto e del traffico locale (passeggeri), dello sci nautico, degli altri sport acquatici e della pesca lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Lipari, che comprende il litorale dei Comuni di Lipari, S. Marina Salina, Leni e Malfa (ME);
- VISTI:** gli atti d'ufficio,



ORDINA

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza è finalizzata alla regolamentazione delle attività balneari, ludico-ricreative e nautiche, a garanzia della sicurezza della navigazione, a salvaguardia della vita umana in mare ed a tutela della pubblica e privata incolumità.

La stessa, si applica lungo le coste e negli specchi acquei ricadenti nel Circondario Marittimo di Lipari, che comprende i litorali dei comuni di Lipari, S.M. Salina, Leni e Malfa.

Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo ed alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, non espressamente previsti dalla presente Ordinanza, sono disciplinati con il Decreto dalla Regione Siciliana in premessa citato, ovvero con apposite Ordinanze delle altre Autorità preposte.

ART. 2 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Per struttura balneare** s'intende un esercizio commerciale, posto su di un'area demaniale marittima, dove il concessionario - pubblico o privato - svolge attività, anche a titolo gratuito, a carattere turistico-balneare nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio/locazione ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore e etc.).
- 2. Spiaggia libera attrezzata:** tratto di costa o di arenile non assentito in concessione demaniale marittima, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 1 della L.R. 17 del 1/9/1998, che dovranno essere dallo stesso "attrezzate", secondo le prescrizioni contenute nella predetta Legge regionale nonché nella presente Ordinanza.
- 3. Spiaggia libera:** tratto di costa o di arenile, non assentita in concessione demaniale marittima e non individuata dal Comune ai sensi dell'art. 1 della L.R. 17 del 1/9/1998, nella quale non siano in vigore divieti ovvero interdizioni alla libera fruizione; in detti tratti di arenile, la balneazione e lo svolgimento di ogni attività balneare e ludico-ricreativa avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi le esercita.
- 4. Zona di mare riservata alla balneazione:** specchio acqueo di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, ove non sono presenti limitazioni poste in essere da altre Ordinanze ovvero Provvedimenti legalmente dati;
- 5.** Le disposizioni che seguono sono in vigore durante la stagione balneare, le cui date di inizio e fine sono fissate, con Decreto della Regione Siciliana, dal **01 Maggio al 30 settembre** nonché, in caso di eventuale prolungamento oltre tale termine della stagione balneare decisa dal predetto Organo Regionale, sino alla nuova data; fanno eccezione le disposizioni a carattere permanente, che saranno di volta in volta espressamente indicate.
- 6.** Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito, per l'emergenza in mare, il **NUMERO BLU 1530**.
L'accesso a detto recapito è **gratuito** e deve essere **ESCLUSIVAMENTE** utilizzato per **segnalare esigenze di soccorso ed emergenze legate alla vita umana in mare**. Ogni ulteriore segnalazione, richiesta o necessità, dovrà essere



fatta all'ufficio Circondariale Marittimo di Lipari ai seguenti numeri telefonici: 0909880819 – 0957474625.

ART. 3 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Giusta Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo, ad eccezione delle limitazioni poste in essere da altre Ordinanze ovvero altri Provvedimenti legalmente dati, la zona di mare per una distanza di **200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, è riservata alla balneazione.**
2. I limiti esterni della zona di cui al punto 1), dovranno essere segnalati, a cura degli esercenti delle strutture balneari o dei Comuni per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere (attrezzate e non), mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione/spiagge libere. Qualora la configurazione litoranea dei fondali, non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione a questa Autorità Marittima.
3. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, dovranno apporre sulle relative spiagge libere (attrezzate e non), un'adeguata segnaletica, almeno in doppia lingua (Italiano e inglese), ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: **ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO.**
4. I Comuni rivieraschi, (per le spiagge libere, attrezzate e non), e gli esercenti delle strutture balneari (per le aree assentite in concessione), devono altresì segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto. Il **limite di tali acque sicure (metri -1,60)** deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.
5. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, dovranno apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica (almeno in due lingue – italiano ed inglese), ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura: **ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (profondità -1,60 metri) NON SEGNALATO.**

ART. 4 DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA ED IN PRESENZA DI ALTRI NATANTI

1. Anche in relazione a quanto disposto dall'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo, **nelle zone di mare riservate alla balneazione (di cui all'art.3 c.1) SONO VIETATI:**
 - a) la navigazione di qualsiasi unità navale, a vela o a motore, compresi i surf, wind-surf, kite-surf, scooter d'acqua, propulsori acquatici e mezzi simili, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, pedalò e simili. Qualora non vi sia nei pressi un corridoio di lancio o un approdo e le zone siano frequentate da bagnanti, le predette unità potranno atterrare/ripartire solo se condotte a remi o a nuoto, sempre seguendo rotte perpendicolari alla costa e con adeguato servizio di vedetta a prua.
 - b) a tutte le unità navali, la sosta o l'ancoraggio, l'ormeggio a gavitello, all'ancora o con qualsiasi altro mezzo di ritenuta, lo stazionamento permanente e/o temporaneo;



quanto precede non si applica, alle unità di salvataggio, a quelle regolarmente autorizzate dall'Autorità Marittima ovvero nei casi di possesso di apposita concessione demaniale marittima che preveda tale possibilità;

2. A tutte le unità, in special modo in prossimità di altri mezzi navali, è vietato, compiere evoluzioni o navigare a velocità tale da creare moto ondoso, pericoloso per la salvaguardia delle persone e la sicurezza della navigazione e/o delle altre imbarcazioni.
3. Tutte le unità a motore ed a vela che navigano a distanza inferiore ai 1000 dalla costa, dovranno procedere con lo scafo in dislocamento ed a una velocità non superiore ai 10 (DIECI) nodi:
4. In corrispondenza delle scogliere a picco, ove non sia presente attività di balneazione e ove non vigono altri divieti o Ordinanze di interdizione, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di natanti da diporto ad una distanza dalla costa non inferiore a metri 100; l'avvicinamento al punto di ancoraggio potrà avvenire a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni necessarie, tra le quali: la navigazione a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento), rotte di avvicinamento perpendicolari alla linea di costa, l'accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti o di subacquei mediante apposito servizio di vedetta a prua ed ogni altra precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose.
5. Fermo restando l'obbligo di procedere con la massima cautela, le norme di cui ai precedenti punti non si applicano i mezzi adibiti al servizio di soccorso e/o polizia marittima, in relazione all'attività in corso di espletamento, nonché ai mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, i bagnanti devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare in zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura ed alla profondità delle acque;
7. Fuori dalla zona di mare riservata alla balneazione, ogni attività balneare avverrà ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita e, qualora espletata, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante, dotandosi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (come quello utilizzato dai subacquei) o di una cuffia di colore ben visibile/retroriflettente; detta ultima prescrizione potrà non essere applicata qualora la balneazione avvenga con l'ausilio di una unità navale, in tal caso l'unità dovrà issare la bandiera rossa con striscia diagonale bianca e il nuotatore non potrà allontanarsi più di 15 metri dall'unità di appoggio.

ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

- 1) L'uso delle spiagge e le norme di comportamento imposte ai frequentatori delle stesse, sono disciplinate con apposita D.D.G. 476 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente richiamato in premessa; fermo rimanendo l'applicazione dei limiti e dei divieti disposti dall'Assessorato T. e A. della Regione Siciliana, nell'ambito delle spiagge del Circondario Marittimo **è vietato** altresì:
 - a. il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;



- b. il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio. Sono esclusi dal divieto, i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti;
 - c. lo svolgimento di giochi che possono recare danno, molestia o disturbo a persone, ed in particolare quelli svolti a mezzo di palloni, tamburelli, frisbee, etc.; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 dal limite acque sicure.
 - d. l'esercizio di qualsiasi attività senza aver provveduto alla comunicazione di inizio attività, come previsto dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo, ovvero, laddove previsto, senza autorizzazione dell'Autorità Marittima, che si riserva di limitarne il numero ai fini della sicurezza dei bagnanti;
 - e. l'occupazione, comunque effettuata, in modo da impedire l'uso pubblico, della striscia di arenile, larga cinque metri dalla battigia del mare, che è destinata al libero transito;
 - f. campeggiare;
 - g. tenere ad alto volume di radio, juke-box ed, in genere, degli apparecchi di diffusione sonora, se ciò rechi oggettiva turbativa/disturbo alla quiete pubblica;
 - h. gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, realizzare graffiti di qualsiasi dimensione anche sulla scogliera, nonché accendere fuochi;
 - i. usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
 - j. effettuare pubblicità sia sulle spiagge, sia sullo specchio acqueo riservato ai bagnanti;
 - k. pulire arenili mediante uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione della competente Autorità;
 - l. occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli, etc.);
 - m. alle unità da traffico passeggeri, di effettuare le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri nelle spiagge del Circondario Marittimo di Lipari, salvo i casi espressamente autorizzati da questa Autorità Marittima.
- 2) I divieti di cui ai punti a, b, f, h, i, k, m, restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
- 3) Sulle spiagge libere, chiunque può sistemare ombrelloni e sedie a sdraio per uso esclusivamente personale; resta fermo comunque, l'obbligo di rimozione dopo l'uso personale giornaliero (entro le ore 19.00) e il divieto del loro posizionamento sia per conto terzi, sia nella fascia di libero transito ovvero a metri 5 dalla battigia;
- 3) Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge, si fa rinvio al Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente che regola la materia, il quale è fatto obbligo ai titolari/gestori delle strutture balneari di rispettare le ulteriori prescrizioni, le stesse violazioni di quest'ultimo verrà sanzionato anche ai sensi della presente Ordinanza;
- 4) I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti;



ART. 6
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

- 1) La balneazione è vietata:
 - a) Negli ambiti e nelle strutture portuali dei Comuni di Lipari, S. Marina Salina, Leni e Malfa.
 - b) Nel raggio di 50 (CINQUANTA) metri, dalle rotte di ingresso/uscita delle navi dagli anzidetti ambiti portuali, nonché dalle strutture portuali di cui sopra;
 - c) Fuori dai porti, entro il raggio di 100 (CENTO) metri dalle navi militari e/o mercantili alla fonda;
 - d) All'interno dei corridoi di lancio, all'interno dei campi boe, nonché ad una distanza inferiore ai 100 (CENTO) metri dai moli, dagli approdi, dalle passerelle d'attracco e dai pontili galleggianti situati all'esterno delle strutture portuali;
 - e) Negli specchi acquei compresi nel raggio di 300 (TRECENTO) metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita ordinanza sindacale;
 - f) Negli specchi acquei ricadenti nel raggio di metri 100 (CENTO) dai torrenti;
 - g) In tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni interessati, nonché nelle zone ove vigono le disposizioni di cui alla proprie precedenti ordinanze.

- 2) I Comuni interessati e/o i concessionari, sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue, per segnalare i divieti di cui ai precedenti punti.

ART. 7
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. Nel corso della stagione balneare, presso tutte le strutture balneari e presso le spiagge libere attrezzate, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e, comunque, durante l'orario di apertura delle predette strutture, devono essere predisposti i servizi di salvataggio, secondo le prescrizioni di cui alla Legge Regionale n. 17/98 in premessa citata.
Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito dello stabilimento balneare, sono stabilite dall'art. 4 della Legge Regionale n°17/98 che recita "... gli esercenti attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale di almeno di due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN - Sezione salvamento"
Mentre le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal Comune nell'ambito delle spiagge libere, sono stabilite dall'art. 2 della Legge Regionale n° 17/98, ovvero "... lungo le spiagge libere di propria pertinenza i Comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di 2 bagnini di salvataggio ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di 2 chilometri lineari."

2. Gli esercenti di strutture balneari ed i Comuni per le spiagge libere attrezzate, nei predetti orari e comunque durante l'apertura al pubblico, devono, fermo restando le disposizioni di cui al comma precedente:
 - a. **attivare** un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;
 - b. **organizzare**, per gli utenti della struttura, durante l'orario previsto per la balneazione, un servizio di assistenza alla balneazione composto da personale abilitato al salvamento al nuoto, muniti di idoneo brevetto in corso di validità, rilasciato dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento) Società Nazionale di Salvamento di Genova o F.I.S.A., contraddistinto dalla sigla "M.I.P.S." o



comunque indicante l'abilitazione ad operare in mare, **ogni 80 (OTTANTA) metri di fronte mare o frazione di esso.**

Qualora particolari conformazioni dell'arenile, della costa o della struttura balneare impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.

Inoltre, i predetti esercenti hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza nella misura di **una ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte a mare o frazione (con un minimo di uno), un'unità navale idonea** a disimpegnare il servizio di salvataggio di colore rosso o arancione, recante la scritta **SALVATAGGIO** ed il nome dello stabilimento, dotata di un salvagente anulare (conforme alle normative vigenti) munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. e di un mezzo marinaio o gaffa.

I bagnini di salvataggio non potranno essere impiegati in altre mansioni e dovranno essere assunti con specifico contratto di lavoro, che dovrà essere sempre tenuto (anche in copia) presso lo stabilimento balneare e mostrato ad ogni richiesta del personale di questa Autorità Marittima o di altro Organo di controllo. In caso di necessità di allontanarsi, il bagnino dovrà essere immediatamente sostituito con idoneo personale, anch'esso regolarmente assunto ed in possesso del predetto brevetto.

Il bagnino dovrà sempre indossare una **maglietta di colore rosso con la scritta SALVATAGGIO in bianco** ed avere a disposizione almeno le seguenti dotazioni individuali:

- **galleggiante ovoidale tipo "bay-watch con sagola e cintura";**
- **fischietto;**
- **maschera, snorkel e pinne corte;**
- **giubbotto di salvataggio.**

Egli dovrà **stazionare**, in base alle condizioni meteo, nella postazione di cui al successivo punto, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio o a piedi lungo la battigia.

Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.

Qualora in una struttura balneare sia presente una piscina e/o vasca, il gestore ha l'obbligo, in materia di servizio di salvataggio, di attenersi alle disposizioni dell'art. 14 del D. M. 18 marzo 1996, impiegando un assistente ai bagnanti a ciò dedicato in soprannumero a quelli già previsti dalle presenti disposizioni.

L'assistente bagnanti, a norma dell'Art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (come disposto con Sentenza n°13589 datata 12/06/2006 della Suprema Corte di Cassazione).

Egli è tenuto:

- ⇒ a prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- ⇒ a presidiare la torretta di avvistamento;
- ⇒ a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta**



- maglietta**, riportante la dicitura "**SALVATAGGIO**" e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;
- ⇒ a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia;
 - ⇒ a segnalare con immediatezza, alle competenti Autorità, qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
 - ⇒ a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
 - ⇒ a chiedere l'intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
 - ⇒ a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.
- c. **Ubicare** le postazioni di salvataggio, costituite da una piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia nella misura tale da consentire la più ampia visuale possibile **nonché rendere permanentemente disponibili** presso ognuna di esse le seguenti dotazioni:
- **Un binocolo;**
 - **Un megafono;**
 - **Un telefono cellulare di servizio** (il cui numero è stato comunicato all'Autorità Marittima mediante la "scheda censimento" allegata alla presente).
- d. **Posizionare**, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, **2 (DUE) salvagenti anulari** (conformi alle normative vigenti), dotati di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.
Inoltre, ogni stabilimento deve tenere sulla battigia, 200 (duecento) metri di fune di salvataggio tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo;
- e. **Issare**, su apposito pennone ben visibile una bandiera rossa indicante il **DIVIETO DI BALNEAZIONE prima e dopo l'apertura dello stabilimento o qualora, a proprio giudizio**, o a giudizio dell'Autorità Marittima, le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo, sconsiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione;
- f. **Posizionare** un cartello, in luogo ben visibile, che riporti i numeri di emergenza nonché telefonici dei seguenti uffici:
- **Numero Blu per le Emergenze in Mare 1530;**
 - **Numero unico di emergenza Europeo 112;**
 - **Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;**
 - **Ospedale (il più vicino);**
 - **Carabinieri;**
 - **Guardia di Finanza;**
 - **Vigili del Fuoco;**
 - **Polizia Municipale.**
- g. Dotarsi di un idoneo locale adibito esclusivamente a primo soccorso, ove dovrà essere tenuto pronto per l'uso del materiale di primo soccorso secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e costituito almeno da:
- n°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
 - n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;

- n°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
- mascherine per respirazione bocca a bocca;
- pocket-mask per respirazione bocca – naso – bocca;
- n°1 apribocca a vite o sistema similare;
- n°1 pinza tiralingua;
- n°1 barella;
- n°1 valigetta pronto soccorso nautica Tab. "D", conforme al D.M. 279 del 25/05/88 anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- Defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato e brevettato per l'uso di tale attrezzatura.

3. E' data facoltà all'esercente di impiegare, in aggiunta **e non in alternativa**, all'unità navale destinata al servizio di salvamento (previsto al punto 2 lettera b del presente articolo), un ulteriore mezzo nautico o una moto d'acqua (acquascooter), che dovrà riportare le medesime scritte del primo, posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

- a) Dovrà essere preventivamente presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - I nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica – brevetto di assistente bagnante / bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare;
 - Caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - Polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - Dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) Dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio;
- c) Le moto d'acqua dovranno essere destinate esclusivamente all'attività di salvamento e dovranno recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- d) Le moto d'acqua dovranno essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) Le moto d'acqua dovranno essere dotate di barella per il salvamento assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci;
- f) Durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio, il casco rigido protettivo e le calzature antiscivolo;
- g) Ogni intervento significativo svolto da parte degli abilitati al salvamento al nuoto che, in ragione della gravità dello stesso comporti la redazione del c.d. "rapporto d'incidente in acqua FIN o similare SNS", comporta l'onere a carico dello stesso ed alternativamente del titolare della concessione demaniale marittima della trasmissione o consegna di detto documento, entro le 24 ore successive all'accadimento, all'Autorità Marittima.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).



4. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine, case di vacanza e simili, sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione.
5. È fatto obbligo, entro la data di apertura della stagione balneare, agli esercenti delle strutture balneari nonché alle Amministrazioni comunali, di trasmettere (anche via fax o mail) la "scheda censimento" allegata alla presente Ordinanza. In caso di modifiche nel corso della stagione balneare, la predetta scheda dovrà essere ricompilata e inoltrata secondo le predette modalità.
6. Per i periodi della stagione balneare non coperti dal servizio di vigilanza, così come previsto dalla L.R. 17/98 art.1 comma 4, i Comuni dovranno predisporre apposita segnaletica redatta in almeno due lingue con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"** e comunicare il periodo di assenza del servizio a questa Autorità Marittima.
7. I concessionari devono altresì indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente, presenti anche nella zona e negli specchi acquei circostanti la propria concessione.

ART. 8 CORRIDOI DI LANCIO, CAMPI BOE E PONTILI GALLEGGIANTI

1. I concessionari e i Comuni per le spiagge libere attrezzate, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, potranno delimitare lo specchio acqueo antistante la propria concessione/spiaggia libera attrezzata, al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore e a vela, a vela con motore ausiliario, nonché tavole a vela. I predetti corridoi devono, altresì, adeguarsi alle seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza di venti metri, tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di venti metri, o potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
 - b) lunghezza non inferiore a trecento metri (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di venti metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.
2. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo. Le unità a motore devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque alla minima velocità che consenta il governo del mezzo nautico.



3. I concessionari dei Campi Boe, all'inizio dell'attività, dovranno posizionare ai quattro angoli di delimitazione del Campo boe, n° 4 gavitelli di colore giallo con installato sulla sommità un miraglio con forma ad "X" e aventi portata luminosa "1 miglio nautico" e caratteristica lampeggio: 0.5 – 3.5, comunicando le coordinate geografiche dei succitati segnalamenti marittimi all'ufficio demanio di questa Autorità Marittima;

I gavitelli di segnalazione cui sopra non potranno essere utilizzati in alcun modo per l'ormeggio di natanti/imbarcazioni;

I gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- uguale colore, comunque diverso da quelle di delimitazione (ovvero gialle);
- Riportare la denominazione della ditta concessionaria.

Il posizionamento del campo boe dovrà essere conforme e posizionato secondo quanto previsto dalla concessione demaniale, anche per quanto concerne il numero dei gavitelli ove previsto.

4. I concessionari dei Campi Boe e Pontili Galleggianti dovranno essere muniti di apparato ricetrasmittente ad onde metriche (30 - 300 MHz), VHF MARINO, sempre acceso durante lo svolgimento della attività balneare, e sintonizzato sul canale 16 di soccorso.

ART. 9 DISCIPLINA DELLA PESCA

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e comunque in presenza di bagnanti, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, zone di mare riservate alla balneazione (di cui all'art. 3 comma 1) e nei relativi tratti di costa.
2. L'esercizio della pesca sportiva è vietato a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da unità impegnate in attività di pesca professionale. È altresì vietata la pesca, sia sportiva che professionale, nei tratti di mare prospicienti dei porti e/o approdi per un raggio di 1000 (mille) metri dalla congiungente i punti più foranei e comunque nel settore comprendente le rotte d'accesso delle unità navali.
Nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 (cinquecento) metri dalla battigia. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza mediante galleggiante di superficie, recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. Se il subacqueo è accompagnato da un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del natante-appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
3. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con l'arma subacquea carica.
4. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R.1639/68 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 4/2012.

ART. 10 DIPORTO NAUTICO

- 1) La circolazione di battelli, pattini ed altre unità simili è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che in caso di pericolo possono essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvataggio. I mosconi devono essere provvisti di appositi



tappi metallici a vite, a tenuta stagna, i limiti di navigazione di cui alla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo.

- 2) La disciplina dello **sci nautico** anche esercitato per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiate o da Soc. sportive, Enti balneari, Scuole di sci ed altri sodalizi, è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile modificato con D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, inoltre tale sport dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti della navigazione previsti dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo stabiliti ad una distanza non inferiore a mt. 500 dalla costa. Inoltre, lo sci nautico è vietato nei porti ed entro il raggio di 1 chilometro dall'imboccatura degli stessi nonché in tutti gli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivo igienico-sanitario.
- 3) Gli **acquascooters** sono disciplinati dalla propria Ordinanza vigente in materia, inoltre possono circolare nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti condizioni:
 - a) il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti (porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto), da corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo degli scooter acquatici, da campi boe o da piattaforme galleggianti;
 - b) l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - c) Gli acquascooters, moto d'acqua e mezzi simili devono navigare esclusivamente in ore diurne ad una distanza minima dalla costa di metri 500 ed entro 1 miglio dalla costa (limite stabilito dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo);
 - d) I locatori di scooter acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
- 4) Per l'**esercizio del paracadutismo ascensionale** si rimanda alla propria Ordinanza vigente in materia. L'esercizio di tale sport è vietato ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, nelle ore notturne e in presenza di condimeteo sfavorevoli (così come stabilito dalla vigente ordinanza in materia della Capitaneria di Porto di Milazzo);

5) **Impiego delle tavole con aquilone (Kitesurf):**

L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.

Durante l'utilizzo dei Kitesurf è obbligatorio:

- a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale omologato ed un caschetto di protezione;
- b) dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il Kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, mentre l'altra linea (di sicurezza) può essere vincolata alla persona per una lunghezza tale da consentire comunque lo sventamento dell'ala. Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

E' vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.



5.1) Navigazione con i Kitesurf

Con il Kitesurf è vietato:

- a) navigare all'interno dei porti/approdi del Circondario Marittimo di Lipari, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Lipari.

6) VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985 n° 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 9 luglio 2010 n° 133.
2. E' fatto tuttavia divieto di sorvolare per l'intero anno solare, le spiagge e gli adiacenti specchi acquei, le unità navali di qualsiasi tipo, nonché i porti/approdi del Circondario Marittimo di Lipari, con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (idrovolanti o mezzi anfibi in genere) e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
3. In considerazione dell'assenza nelle acque dell'arcipelago eoliano, di idrosuperfici idonee, è altresì vietato, effettuare ammaraggi occasionali all'interno di aree portuali, ad una distanza inferiore a 500 mt. dall'ingresso dei porti/approdi dell'arcipelago eoliano, ad una distanza inferiore a 400 mt. dalle spiagge frequentate dai bagnanti ed a 200 mt. dalle coste a picco sul mare, ad una distanza inferiore a 500 mt. dalle navi in rada nonché lungo le rotte delle navi e dei mezzi veloci di linea.

7) NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO

1. Il noleggio e locazione delle navi e imbarcazioni da diporto deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 18 luglio 2005 n° 171 (Codice della Nautica da Diporto) e nel relativo Regolamento di attuazione (Decreto 12/07/2008 n°146);
2. Per i natanti da diporto vige il regolamento che disciplina l'attività di noleggio e locazione per gli usi ricreativi e turistici lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Lipari, approvato e reso esecutivo con Ordinanza vigente in materia emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

8) DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE – PARAFLY

Chi intende esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale deve rispettare le seguenti prescrizioni;

1. la distanza laterale di sicurezza tra l'imbarcazione trainante ed altre imbarcazioni eventualmente presenti in zona deve essere superiore al complesso (cavo-sportivo-paracadute) trainato e, comunque, non inferiore a mt. 50;
2. la forza massima del vento non deve oltrepassare il limite del 3° grado della Scala Beaufort (7 - 10 nodi);
3. tale attività non è consentita all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti/approdi ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi aventi scarso pescaggio e/o ampiezza, ovvero in altre zone di mare comunemente utilizzate per la pesca, e nelle acque esterne, adiacenti al porto, che si estendono per il raggio di un miglio dalle opere foranee;
4. a bordo dell' imbarcazione trainante deve essere sempre presente altra persona esperta nel nuoto;



5. le imbarcazioni devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di dispositivi retrovisori riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima;
6. la partenza ed il recupero della persona trainata debbono avvenire soltanto in acque libere tramite appositi corridoi di lancio;
7. è vietato a qualsiasi unità seguire, lungo la scia ed a distanza non di sicurezza, le imbarcazioni impegnate nell'attività di paracadutismo ascensionale;
8. è altresì vietato alle unità che navigano in prossimità di imbarcazioni impegnate nell'attività precipitata attraversarne la scia a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo;
9. le imbarcazioni utilizzate devono essere dotate di invertitori;
10. ciascuna imbarcazione può trainare soltanto una persona munita di paracadute;
11. la persona trainata deve indossare cintura di salvataggio o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
12. in considerazione della specialità dell'attività le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in esame;
13. l'installazione di impianti fissi (trampolini, piattaforme, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata ai sensi di legge;
14. i conduttori (skipper) di natanti adibiti al paracadutismo ascensionale devono essere in possesso di patente nautica rilasciata per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
15. aver compiuto il diciottesimo anno di età;
16. non possono svolgersi competizioni in assenza di specifica preventiva autorizzazione di questa Autorità Marittima;
17. deve essere fornita esauriente informazione sul tipo di attività che si intende intraprendere;
18. La disciplina di tale sport può essere svolta esclusivamente a distanza superiore a 500 metri dalla costa, in orari diurni, con condizioni meteorologiche favorevoli e durante la stagione balneare;
19. le scuole di formazione, oltre a quanto sopra, dovranno premunirsi di idonee polizze assicurative, di istruttori abilitati alla conduzione delle unità impiegate e di personale ausiliario (esperto nel nuoto) in possesso del brevetto di "assistente bagnanti" in corso di validità.

9) DISCIPLINA DEI BANANABOATS O SIMILARI

Chi intende utilizzare bananaboats ovvero mezzi galleggianti da traino simili deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. non devono rimorchiarsi bagnanti in numero superiore a quello indicato dal fabbricante, o comunque minore;
2. deve essere fornita agli eventuali clienti esauriente informazione sul tipo di attività che si intende intraprendere con i suddetti mezzi;
3. in tutti i casi le persone trainate devono essere munite di cintura di salvataggio e, qualora necessari, degli ulteriori dispositivi di sicurezza individuali e collettivi a seconda della distanza dalla costa;
4. i dipendenti delle ditte di noleggio incaricati, quali esperti di nuoto, devono essere muniti di apposito brevetto;
5. non potranno essere effettuate evoluzioni, con tali mezzi trainati, al fine di far cadere violentemente in mare le persone trasportate;
6. per l'accesso in mare dei suddetti mezzi dovranno essere esclusivamente utilizzati corridoi di lancio nel rispetto delle prescrizioni della vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
7. La disciplina di tale sport può essere svolta esclusivamente a distanza superiore a 500 metri dalla costa, in orari diurni, con condizioni meteorologiche favorevoli e durante la stagione balneare.



10) PRESCRIZIONI SULL'UTILIZZO DI PROPULSORI ACQUATICI E ACQUASCOOTER SUBACQUEI

1. L'utilizzo di propulsori acquatici predisposti per nuoto, snorkeling e per escursioni subacquee è consentito ai maggiori di anni 16, in ore diurne con condizioni meteomarine favorevoli, nonché, ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla costa nel periodo previsto della stagione balneare.

L'impiego di tale dispositivo acquatico dovrà essere segnalato con la presenza di un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 mt.

Nel caso in cui il citato dispositivo acquatico venga impiegato da soggetti minorenni deve essere presente una persona maggiorenne in assistenza.

Oltre alle limitazioni sopra riportate, l'uso di acquascooter subacquei non è consentito nelle seguenti località del Circondario Marittimo di Lipari:

- All'interno del porto ed entro un raggio di 500 metri dall'imboccatura del porto;
- Ad una distanza inferiore ai 300 metri degli impianti fissi da pesca;
- Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a una distanza inferiore ai 300 metri dalle navi mercantili, militari e da unità ed imbarcazioni alla fonda;
- In luoghi dove sfociano fiumi, canali, e collettori di qualunque genere;
- Nelle zone riservate alla balneazione durante la stagione balneare.

11) ATTIVITÀ SUBACQUEE A SCOPO RICREATIVO E SPORTIVO

L'esercizio di tale attività è disciplinato dalla vigente Ordinanza in materia emanata da questo Comando.

ART. 11 PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI SPORT ACQUATICI

Tutte le attività ricreative disciplinate con la presente Ordinanza possono essere esercitate **esclusivamente in orari diurni** e nel rispetto di tutte le norme vigenti di settore, ivi comprese le locali vigenti Ordinanze di disciplina dei limiti di navigazione nonché di sicurezza balneare.

Resta inteso che le suddette attività, se effettuate per conto di terzi, sono soggette alla generale disciplina delle vigenti Ordinanze in materia di attività svolte sul demanio marittimo, salvo il rispetto di ulteriori norme specifiche in funzione del tipo di attività e/o luogo di svolgimento delle stesse.

ART. 12 DISPOSIZIONI SPECIALI AVVISO GENERICO DI PERICOLO POTENZIALE

A causa del potenziale pericolo rappresentato dall'instabilità dell'agglomerato roccioso sovrastante gli arenili e/o a picco sul mare e in considerazione dell'evento sismico che in data 16/08/2010 ha colpito l'arcipelago Eoliano ed in particolare le isole di Lipari e Vulcano, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e/o cose entro metri 100 (cento) dal ciglio delle scogliere a picco sul mare delle isole dell'arcipelago Eoliano, nonché dal piede delle scogliere retrostanti gli arenili delle zone costiere dove è evidente l'accumulo di materiale franato ed in particolare nelle località indicate con la propria ordinanza n° 49/2010.

È vietato, altresì, inoltrarsi nelle grotte naturali esistenti lungo le coste delle Isole



dell'arcipelago Eoliano, con unità navali a motore, con motore in moto. (Ord. 49/2010 del 24.12.2010).

È vietato, altresì, navigare/sostare nella fascia di mare entro 400 mt compresa tra punta Labronzo e Punta delle Chiappe dell'isola di Stromboli (Ord. 75/2003 del 12.08.2003 della Capitaneria di Porto di Milazzo).

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. La presente ordinanza viene resa pubblica mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare e pontile galleggiante in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque, nonché verrà inclusa nella pagina "Ordinanze On Line" – Lipari - del sito istituzionale: www.guardiacostiera.it/lipari/, oltre all'obbligo di esporre l'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Siciliana con D.D.G. n°476 dell'01/06/2007 citato in premessa che si intende qui richiamato e recepito.
2. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente.
3. La precedente Ordinanza di sicurezza balneare n°29/2011 del 08/08/2011 è **abrogata**.
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
5. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli artt. 650 del codice penale e 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dall'art. 53 del decreto legislativo 171/2005 (Codice della Nautica da diporto) e dalle altre leggi speciali salvo che il fatto non costituisca più grave reato e dalle altre norme contenute nel Codice sulla Nautica da Diporto, nonché dall'art. 10 comma b) del D. Lgs. 09 gennaio 2012, n. 4.
6. Altresì ove non siano assicurate le prescrizioni richiamate agli articoli 2 e 3 e 7 della presente Ordinanza, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, oltre ad essere applicate le sanzioni previste da questo articolo, in caso di gravi inadempienze, si applica, la chiusura immediata della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.-

Lipari, 22/05/2014

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Cosimo BONACCORSO

Cosimo Bonaccorso



**ESTRATTO DELL'ORDINANZA N°30/2012
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO**

**ARTICOLO 1
(ZONE DI MARE RISERVATE ALLA
BALNEAZIONE)**

Net periodo dal 1 maggio al 30 settembre, nel Compartimento Marittimo di Milazzo, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalla battigia delle coste pianeggianti e di 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare è riservata alla balneazione.

Nelle zone di mare riservate alla balneazione, nelle ore comprese tra le 09.00 e le 20.00, è vietato:

- a) il transito di qualsiasi unità navale, compresi wind-surf e kite-surf, ad eccezione dei piccoli natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che potranno impegnare tale zona purché non arrechino pregiudizio alcuno alla balneazione. Da tale divieto sono esentati i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza alle vigenti norme in materia. Le unità a motore o a vela, se non condotte a remi, nonché i wind-surf e i kite-surf, dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- b) l'ormeggio, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

**ARTICOLO 2
(LIMITI DI NAVIGAZIONE DALLA
COSTA)**

Ferma restando l'individuazione dei limiti della fascia riservata alla balneazione così come stabiliti dall'articolo

1, nelle zone di mare frequentate da bagnanti, fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia delle coste pianeggianti e di 200 metri dalle coste cadenti a picco sul mare, dalle ore 08.00 alle ore 20.30, è interdetta la navigazione a motore e/o a vela nonché l'ormeggio o stazionamento di mezzi nautici, ad eccezione di quelli appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque.

**ARTICOLO 3
(ATTRAVERSAMENTO ZONE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE)**

L'attraversamento a motore o a vela della fascia di mare interdetta alla navigazione ai sensi degli articoli 1 e 2 è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati con apposita autorizzazione demaniale, con andatura ridotta al minimo e comunque con velocità non superiore ai 3 nodi.

L'attraversamento della fascia di cui all'articolo 1 è consentito, fuori dai corridoi di lancio, esclusivamente alle

unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 5 metri che navigano a remi con apparato propulsivo sollevato.

I divieti, gli obblighi, le condizioni e le caratteristiche dei corridoi di lancio sono disciplinati da apposita ordinanza balneare emanata dall'Autorità Marittima locale competente per territorio.

**ARTICOLO 4
(LIMITE DI VELOCITÀ IN PROSSIMITÀ DELLA ZONA RISERVATA
ALLA BALNEAZIONE)**

Fermi restando i divieti di navigazione di cui agli articoli 1 e 2, durante la stagione balneare (01 maggio - 30 settembre) le unità propulse a motore nella fascia di mare sino ai 1.000 metri dalla costa, devono navigare con gli scafi in dislocamento e velocità non superiore a 10 nodi.

**ARTICOLO 5
(LIMITE DI NAVIGAZIONE PER DISCIPLINE NAUTICHE PARTICOLARI)**



5.1 SCI NAUTICO:

La pratica di tale sport, è vietata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

5.2 SCOOTER D'ACQUA:

La navigazione è consentita nella sola fascia di mare compresa tra i 500 metri ed un miglio di distanza dalla costa.

5.3 PARACADUTISMO ASCENSIONALE (PARAFLY):

L'esercizio di tale sport è vietato ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

5.4 KITE-SURF

La pratica di tale sport, non può essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

5.5 BANANA BOAT E ALTRI MEZZI GALLEGGIANTI DA TRAINO

La pratica di tali attività, non può essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

- 5.6 Per tutte le disposizioni di dettaglio delle discipline soprarichiamate nonché di altre particolari attività ricreative, si rimanda alle disposizioni contenute nell'ordinanza n° 32 del 26.06.2012 di questa Capitaneria di porto

NAVIGAZIONE PER I PICCOLI NATANTI

- 6.1 I piccoli natanti a remi nonché i natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e mezzi similari non possono allontanarsi più di 200 metri dalla costa, in ore diurne e con condizioni meteo favorevoli; dovranno in ogni caso evitare di arrecare pregiudizio ai bagnanti, prestando la massima attenzione.
- 6.2 Le tavole a vela ed i natanti a vela con superficie velica non superiori ai 4 metri quadrati possono navigare ad una distanza non inferiore ai 200 metri e non superiore a 1000 metri dalla Costa, con condizioni meteo ritenute favorevoli; qualora non siano presenti appositi corridoi di lancio, tali unità potranno prendere il largo o atterrare sulle spiagge libere qualora non siano presenti bagnanti e dovranno manovrare in modo perpendicolare alla spiaggia e con ogni possibile precauzione;

**ARTICOLO 7
(DISPOSIZIONI FINALI E
ABROGATIVE)**

La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dalla data del 01.07.2012 ed in pari data dovranno intendersi

abrogate le precedenti ordinanze n° 26106 del 07.06.2006 e n° 25/2009 del 07.05.2009.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa violazione, saranno perseguiti, a secondo dei casi, ai sensi del Decreto Legislativo n° 171/2005 del 18.07.2005 (Codice della Nautica da Diporto) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29 luglio 2008, n. 146 ovvero dall'art. 1231 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di S'Agata Militello ed agli albi dei comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale del Compartimento Marittimo di Milazzo, nonché mediante pubblicazione sul sito www.guardiacostiera.it.

MILAZZO 26 GIUGNO 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) **Fabrizio COKE**



SCHEMA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire, a cura del concessionario/gestori di stabilimenti balneari/comuni per le spiagge libere/ organizzatori di colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto ad istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio, conformemente a quanto stabilito dalla vigente Ordinanza di Sicurezza balneare, all'ufficio Circondariale Marittimo di Lipari (brevi manu, via Fax al n.0909880819 ovvero via mail lipari@guardiacostiera.it), entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____

Stabilimento balneare denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare /spiaggia libera:

Quadro A	Generalità del titolare / gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. _____ Nato a _____ il _____ e residente a _____ (____) in via _____ N° _____; stabilimento balneare _____; concessione n° _____ del _____ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____; Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____;
-----------------	---

Quadro B	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ . Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ . Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
Firma del titolare/gestore/ legale rappresentante	Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza (nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)